



COMUNE DI BOLOGNA

Collegio dei Revisori dei Conti

Parere n.68/2020

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO DI EURO 399.880,00
AI SENSI DELL'ART. 194.CO.1 LETT. A) DEL D.LGS.267/2000 PER ESECUZIONE
SENTENZA N.511/2020 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DI ROMA. -
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - APPLICAZIONE DEL
RISULTATO AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2019**

DC/PRO/2020/64

L'anno 2020 nel mese di maggio si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti in via telematica,
nominato con deliberazione del Consiglio Comunale

n.337 del 02/07/2018, nelle persone dei

Signori:

Dott.Pietro Boraschi

Presidente;

Dott.ssa Tiziana Giardini

componente;

Dott.Sebastiano Resta

Componente.

Visti i "Principi sull'indipendenza del Revisore" del Consiglio Nazionale dei

Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri;

Visto il disposto del D.LGS. n. 267 del 18/8/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità

IL COLLEGIO DEI REVISORI:

Si e' riunito per esaminare la richiesta di parere di cui all'oggetto:

PREMESSO E VISTI

Che ha ricevuto dall'Ente la richiesta di parere con i relative atti in data 11/05/2020;

Che la valenza della delibera consiliare ex art.194,comma 1,lett a) del Tuel, non e' solo quella di riconoscere la legittimita' di una obbligazione,la cui validita' e' stata oggetto di delibazione in sede giudiziaria,quanto una funzione giuscontabilistica individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio,ed anche garantista, consistente nell'accertamento di chi sia responsabile della formazione della fattispecie debitoria che si e' formata al di fuori della ordinaria contabilita' dell'Ente(Corte Conti sez..controllo Campania n.213/2013).

Che il Consiglio Comunale riconosca' un debito fuori bilancio, di € 399.880,00 di cui € 311.499,00 oltre interessi e Rivalutazione, che saranno da quantificarsi fino alla data del pagamento sulla base della sentenza n. 511/2020 del 06/02/2019 depositata il 05/01/2020 della Suprema Corte di Cassazione di Roma Terza Sezione che ha condannato il Comune di Bologna a risarcire al ricorrente del danno nei suoi confronti ;

che si invita l'Ente a riconoscere celermente gli eventuali debiti fuori bilancio infatti come citano I Principi di Vigilanza Odcec:"Nel caso di sentenze esecutive e di pignoramento sussiste l'obbligo di procedere con tempestivita' alla convocazione del Consiglio Comunale per il riconoscimento del debito,in modo da impedire il maturare di interessi,rivalutazione monetaria e ulteriori spese legali(cfr.ex multis Corte dei Conti ,Sezionale regionale per la Puglia n.122/PRSP/2016 e n.152/2016"

L'art.194,comma lett.a) del Tuel che riconosce la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilita' della impugnazione(cassazione n.8223/2000).

Che I Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revision degli Enti locali emanate nel 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili espressamente affermano:"La funzione della delibera consiliare di riconoscimento e finanziamento e' diretta a:

- Accertare se il debito e' imputabile all'Ente;
- Accertare se rientra in una delle cinque tipologie riconoscibili;
- Reperire il finanziamento;
- Accertare le eventuali responsabilita';"

La Corte dei Conti nella propria delibera DELIBERAZIONE N. 7/SEZAUT/2020/FRG del 20/04/2020 afferma:" Va ricordato che questa Sezione recentemente ha interpretato in sede consultiva l'art. 194, co. 1, lett. a) del Tuel, in modo strettamente aderente al tenore letterale della norma (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 27 del 21 novembre 2019), precisando che il riconoscimento del debito deve sempre avvenire con una delibera del Consiglio, anche in presenza di adeguati stanziamenti per spesa da contenzioso. Ciò in quanto tale passaggio assolve alla "finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria – che è, comunque, maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese – provvedendo alle contestuali verifiche

circa il mantenimento degli equilibri di bilancio”.

La norma va considerata in linea con il paragrafo 9 punto 9.1. dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, per il quale, quando si assista all'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta, è necessario attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili.

Vanno dunque ritenuti come elementi indispensabili, l'inammissibilità di ogni contabilizzazione anteriore all'avvenuto riconoscimento e la celerità del relativo procedimento di spesa, che non potrebbe concludersi oltre i 60 giorni dall'assunzione della relativa delibera.

L'opposta soluzione potrebbe comportare un'alterazione del riparto delle competenze tra organo politico ed organo gestionale, fissato dall'art. 194 del Tuel, ma non terrebbe “in adeguata considerazione, specialmente per la ipotesi di insussistenza o di incapacienza del pertinente capitolo di bilancio, l'importante funzione assolta, tra le altre, dalla deliberazione consiliare di riconoscimento, quale fondamentale momento di valutazione della incidenza degli oneri che si vanno ad assumere sugli equilibri di bilancio”.

In questa prospettiva, gli enti interessati, applicando l'art. 152, co. 3 del Tuel sull'autonomia regolamentare, possono a agevolmente prevedere appropriate misure organizzative che consentano il tempestivo riconoscimento dei DFB derivanti da sentenze specifiche.

Già nel 2018, la Sezione delle autonomie (cfr. deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG) aveva evidenziato come “in una corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione, debba essere portata tempestivamente al Consiglio dell'ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194, co. 1 e il reperimento delle necessarie coperture, secondo quanto previsto dall'art. 193, co. 3, e 194, commi 2 e 3”.

Invita anche l'Ente a verificare se sia possibile farsi rifondere una quota dagli altri Enti coinvolti;

Considerata la sospensione dei termini processuali dovuto al Covid 19 per il periodo dal 09/03/2020 al 11/05/2020;

Che il debito trova copertura finanziaria nel Bilancio 2020;

Il regolamento di contabilità;

I pareri favorevoli tecnico e contabili ;

ESPRIME

Limitatamente alle proprie competenze, e con le osservazioni fatte in precedenza alle quali invita l'Ente ad attenersi, parere favorevole in ordine al riconoscimento del debito fuori bilancio ed alla variazione di Bilancio conseguente per € 399.880,00 come da prospetti allegati alla delibera.

INVITA

gli uffici competenti a trasmettere la delibera di riconoscimento del debito fuori Bilancio alla competente Procura della Corte dei Conti, chiedendo nel termine di 30 giorni di inviare a codesto Collegio copia della stessa.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente.

La data del presente parere è quella dell'ultima firma digitale apposta.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Pietro Boraschi Presidente

Dott. ssa Tiziana Giardini

Dott. Sebastiano Resta